

Proposta di Consiglio Comunale

N° 47 del 16/07/2026

OGGETTO: GC: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ AGESP S.P.A. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Busto Arsizio è socio della società *in house providing* Agesp S.p.A., della quale detiene il 99,9972% del capitale sociale;
- risultano altresì soci di Agesp S.p.A.:
 - o il Comune di Marnate per una quota pari allo 0,000695% del capitale sociale;
 - o il Comune di Fagnano Olona per una quota pari allo 0,000695% del capitale sociale;
 - o il Comune di Olgiate Olona per una quota pari allo 0,000695% del capitale sociale;
 - o il Comune di Gorla Minore per una quota pari allo 0,000695% del capitale sociale;
- con nota di Agesp S.p.A. prot. com.le n. 79582/2026 del 02/07/2026 agli atti dell'Ufficio, si è reso noto che, nel corso dell'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 29/06/2026, i Soci di minoranza presenti (Comune di Marnate, Comune di Fagnano Olona, Comune di Olgiate Olona), hanno formalmente rappresentato la necessità di affidare alla Società la gestione di taluni servizi pubblici locali secondo le modalità dell'*in house providing* con le quali attualmente Agesp S.p.A. gestisce i relativi servizi per conto del Comune di Busto Arsizio;

VISTO

- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le cui disposizioni hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- il D. Lgs. n. 201/2022 e s.m.i. avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", le cui disposizioni disciplinano, *inter alia*, le possibili forme di gestione del servizio pubblico locale;

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, le cui disposizioni riconoscono la possibilità che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, nonché dei principi definiti dal D. Lgs. 201/2022 citato;
- l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” (TUEL), il quale demanda ai consigli comunali degli enti soci l’indirizzo e il controllo sulle società partecipate, nonché l’approvazione delle modifiche ai loro Statuti societari;

DATO ATTO CHE:

- Il D. Lgs. 201/2022 specificamente prevede che gli enti locali possano affidare servizi pubblici locali a società *in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui al TUSP;
- Il TUSP interviene su numerosi aspetti dell’organizzazione societaria regolati all’interno degli Statuti, ed in particolare delle c.d. società “*in house providing*”, afferenti l’oggetto sociale, gli organi di amministrazione e controllo ed i loro compensi nonché i controlli interni, per i quali è necessario intervenire con opportuni adeguamenti statuari ove riscontrata la necessità;
- Ai fini della valida qualificazione di una società quale “*in house providing*”, i principali elementi che devono sussistere ai sensi del TUSP sono i seguenti:
 - la società deve avere un capitale sociale interamente pubblico, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (art. 16, comma 1);
 - la società deve operare prevalentemente con l’amministrazione pubblica che partecipa al suo capitale sociale o nell’interesse di questa, tale per cui oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici partecipanti, e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società (art. 16, comma 3);
 - l’amministrazione pubblica socia deve esercitare nei confronti della società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi interni, ovvero un “controllo analogo congiunto” in caso di più amministrazioni pubbliche partecipanti (art. 16, comma 2);
- Il medesimo TUSP richiede, ai fini del controllo analogo congiunto, che una amministrazione eserciti congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che tale condizione sia soddisfatta al conseguimento di tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- Il “Vademecum per le Società in house nel nuovo Codice degli Appalti e nel Testo Unico delle società pubbliche” predisposto dall’A.N.A.C. riconosce che il controllo analogo congiunto possa essere realizzato anche mediante un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale, o loro delegati, con il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, e che dovrà essere, a tal fine, munito di adeguati poteri di verifica preventiva e ablatori sulla gestione dell’attività ordinaria e straordinaria del soggetto *in house*;

CONSIDERATO CHE:

- Sulla base di quanto emerso in ordine ai requisiti normativi necessari ai fini della configurazione del “controllo analogo congiunto”, strumentale alla gestione *in house providing* di servizi pubblici, occorre procedere alla revisione del vigente Statuto della società Agesp S.p.A.;
- Le modifiche che si propone di introdurre al vigente Statuto, ferme restando l’attuale natura integralmente pubblica di Agesp S.p.A. e la posizione del Comune di Busto Arsizio quale socio largamente maggioritario, sono principalmente volte a disciplinare in maniera espressa l’eventuale ipotesi in cui ulteriori enti locali soci affidino alla Società uno o più servizi secondo il modello dell’*in house providing*, rendendo in tal caso possibile l’esercizio del controllo analogo congiunto;
- Dette modifiche, che consentiranno ad AGESP S.p.A., ove ne ricorrano in futuro i presupposti, di operare anche in forma pluripartecipata e con controllo analogo congiunto, disciplinano:
 - a) le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali soci affidanti, mediante istituzione di un Comitato di Coordinamento e mediante ulteriori vincoli statutari idonei ad assicurare un’influenza determinante e condivisa sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, in coerenza con i requisiti richiesti per l’*in house providing*;

b) le modalità di costituzione e funzionamento del citato Comitato di Coordinamento, il quale dovrà essere formato da n. 1 (uno) rappresentante per ogni ente locale affidante con uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata, al fine di garantire che tutti gli enti affidanti possano partecipare effettivamente all'esercizio del controllo analogo congiunto;

d) i rimedi statutari in caso di inosservanza degli indirizzi vincolanti impartiti dagli enti affidanti, ivi compresa la possibilità di attivare i meccanismi di revoca dell'organo amministrativo nei casi previsti dallo Statuto;

e) la previsione che oltre l'80% del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici partecipanti, e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

f) ulteriori previsioni, in parte aventi carattere sostanziale e in parte aventi carattere redazionale e di coordinamento formale, volte a rendere la disciplina statutaria più chiara, aggiornata e autosufficiente, a garantire una maggiore partecipazione e trasparenza nelle attività della Società e a recepire gli standard della prassi notarile e i più recenti orientamenti giurisprudenziali;

- L'istituzione del Comitato di Coordinamento non incide sull'attuale assetto di controllo esercitato dal Comune di Busto Arsizio fintanto che quest'ultimo rimanga l'unico ente affidante, ma costituisce lo strumento statutario necessario affinché, in caso di pluralità di enti affidanti, il controllo analogo possa essere esercitato in forma congiunta in modo effettivo, stabile e conforme ai requisiti normativi vigenti;

- Le modifiche statutarie proposte disciplinano altresì in modo più puntuale la posizione dei Soci di Minoranza, individuandone le prerogative partecipative e di designazione negli organi sociali, fermo restando che la partecipazione complessiva dei medesimi non potrà eccedere l'1% del capitale sociale, così da preservare la fisionomia pubblicistica della Società e la posizione del Comune di Busto Arsizio quale socio di assoluta maggioranza;

RITENUTO pertanto opportuno:

- apportare al vigente Statuto della società Agesp S.p.A. le modifiche richieste dalla normativa ai fini della definizione della modalità organizzativa della compagine societaria quale società *in house providing* pluripartecipata;

- istituire un Comitato di Coordinamento, costituito da n. 1 (uno) rappresentante per ente locale affidante con uguale diritto di voto, e dotato di adeguati poteri di controllo *ex*

ante ed *ex post*, quale modalità più idonea a conseguire il controllo analogo congiunto e a ripartire in maniera ordinata i rapporti tra gli enti affidanti e Agesp S.p.A.;

- individuare nella misura dell'1% la quota massima complessiva del capitale sociale di Agesp S.p.A. che potrà essere detenuta dai Soci di Minoranza;
- procedere altresì a una revisione complessiva e sistematica del vigente Statuto di Agesp S.p.A., al fine di coordinarne le disposizioni con il nuovo assetto di *governance* sopra descritto e di adeguare, in particolare, la disciplina concernente l'organo amministrativo, i rapporti tra Assemblea, organo amministrativo e Comitato di Coordinamento, nonché i meccanismi di nomina e revoca degli organi sociali, in coerenza con la normativa vigente e con la natura *in house* della Società;
- riconoscere la possibilità e definire le relative modalità di svolgimento da remoto in formato telematico della Assemblea dei Soci, in ossequio alla più recente prassi notarile e agli orientamenti giurisprudenziali post-pandemici;
- riconoscere la facoltà e definire le relative modalità e limiti entro cui l'Assemblea dei Soci possa esercitare il potere di revoca degli amministratori individuati assemblearmente, ovvero dell'intero Organo Amministrativo;
- precisare che le modifiche in approvazione non comportano alcuna alterazione dell'attuale posizione del Comune di Busto Arsizio quale socio di riferimento, né alcun indebolimento dei relativi poteri di indirizzo e controllo sulla Società, ma sono dirette a rendere l'assetto statutario maggiormente coerente con la disciplina vigente e idoneo a governare eventuali sviluppi futuri della compagine affidante;
 - approvare, per l'effetto, la revisione del vigente Statuto della società Agesp S.p.A., sulla base delle modifiche illustrate nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata con esito favorevole dalla Giunta nella seduta del 15 luglio 2026 e dalla Commissione "Programmazione, Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale, Innovazioni Tecnologiche, Patrimonio" nella seduta del con esito favorevole;

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettere a) e g) del D. Lgs n. 267/2000;

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si demanda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell'art. 10, comma 5, e 11, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica:

Presenti in aula

Favorevoli

Astenuti:

Contrari

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, le modifiche apportate al vigente Statuto della società Agesp S.p.A, sulla base di quanto illustrato nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il nuovo assetto statutario è volto a preservare e rafforzare l'attuale controllo analogo del Comune di Busto Arsizio sulla Società e, al contempo, a rendere AGESP S.p.A. idonea, ove ne ricorrano in futuro i presupposti di legge e di interesse pubblico, all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di ulteriori enti pubblici affidanti;
- Di dare mandato al Sindaco o a suo delegato di dare attuazione al presente indirizzo nell'ambito dell'Assemblea dei Soci della società Agesp S.p.A., che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente deliberato, nonché di compiere quanto altro necessario in esecuzione del presente provvedimento, conferendogli ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie;
- Di trasmettere il presente atto alla società Agesp S.p.A., interessata dalla presente deliberazione.
- Di dichiarare, altresì, con voti favorevoli (.....) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.